

25616/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Previdenza -  
pluralità di  
pensioni -  
cumulabilità di  
trattamenti  
collegati al costo  
della vita

R.G.N. 18306/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di Sezione -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI	- Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO	- Consigliere -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Consigliere -

Cron. 2566

Rep.

Ud. 23/09/2008

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18306-2004 proposto da:

ANGELO COSTANTINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORNELIO CLAUDIA, CORNELIO ENRICO, giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

I.N.P.S., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- *resistente* -


avverso la sentenza n. 275/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l'Avvocato Alessandro RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ad Angelo Costantini, titolare di pensione Inps con decorrenza dal 1° luglio 1980, venne attribuita con decreto del Ministero della difesa del 27.2.1991 anche una pensione dello Stato con decorrenza dal 19.5.1971 e conseguente corresponsione di tutti gli arretrati. L'Inps, venuto a conoscenza dell'erogazione di tale ulteriore pensione, chiese al Costantini la restituzione della somma di L. 49.207.615, ritenendo che erano state corrisposte indebitamente sulla pensione Inps, per il periodo 1.7.1980-30.6.1992, le quote fisse di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, in quanto l'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843 vieta che ogni trattamento collegato con le variazioni del costo della vita sia corrisposto sulle pensioni più di una volta e lo stesso articolo ai successivi commi stabilisce quale gestione deve corrispondere tale tipo di trattamenti.

Il Ministero della difesa, peraltro, con nota in data 28.2.1994, comunicava di avere errato nel riconoscere la pensione statale e faceva sospendere a titolo cautelativo l'esecutività del relativo decreto ministeriale.

Con ricorso al giudice del lavoro di Venezia, depositato il 6.11.1995, il pensionato chiedeva l'accertamento che egli non era tenuto alla restituzione richiesta dall'Inps, in quanto era venuto meno il presupposto del godimento di due diverse pensioni. Il Tribunale di Venezia rigettava al domanda, sulla base del rilievo che non risultava essere intervenuta la revoca e non la mera sospensione della pensione dello Stato e che, in ogni caso, doveva darsi rilievo alla realtà fattuale del percepimento nel periodo in questione anche della pensione a carico dello Stato.

Proponeva appello l'interessato, il quale in particolare faceva presente di non essere più titolare di due pensioni, in quanto con decreto del 20.3.1998 la pensione statale era stata revocata definitivamente con effetto *ex tunc*. Non sussisteva una situazione giuridica di legittima titolarità di due pensioni, ma il mero percepimento di un pagamento indebito da parte dell'amministrazione statale.

STU

L'impugnazione era rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, premesso che non era in discussione il fatto che il doppio trattamento non era consentito, osservava che l'annullamento del decreto ministeriale di concessione della pensione non aveva posto nel nulla anche il dato fattuale della effettiva corresponsione nel periodo in questione delle due pensioni, entrambe con i trattamenti correlati al costo della vita. Inoltre, l'appellante aveva goduto del doppio trattamento in forza di un titolo allora valido ed efficace e non in forza di un titolo non pensionistico. Infine, la circostanza della doppia fruizione del trattamento in questione aveva avuto definitiva conferma dal fatto che la Corte dei conti con sentenza 22.6.1999, passata in giudicato, aveva dichiarato non ripetibile, per difetto di dolo da parte dell'interessato, la somma di L. 201.971.750 corrisposta a titolo di pensione sulla base del decreto ministeriale successivamente annullato.

Contro questa sentenza Angelo Costantini ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da successiva memoria

L'Inps ha depositato procura difensiva in calce alla copia notificata del ricorso.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite a seguito di ordinanza della Sezione lavoro 23 novembre 2007 n. 24432, con cui è stata rilevata l'esistenza un contrasto di giurisprudenza riguardo all'interpretazione dell'art. 19 della legge n. 843/1978. Il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sugli effetti indiretti del giudicato con riferimento alle due sentenze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, intervenute tra il Costantini e il Ministero della difesa e l'Inpdap, e dell'art. 19, primo comma, della legge n. 843/1978, unitamente a vizio logico di motivazione.

Ricordato che la sentenza della Corte dei Conti n. 682/C/1997 ha rigettato la domanda del Costantini di continuare a godere della pensione originariamente

STU

attribuitagli con il decreto ministeriale poi annullato, e che la sentenza n. 830/C/2000 ha accolto la domanda del medesimo diretta a far valere l'irripetibilità del pagamento intervenuto senza causa, si sostiene che il divieto, posto dall'art. 19 cit., di plurimo godimento dei trattamenti pensionistici collegati con il costo della vita, costituisce una norma di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica (come confermato anche dalla precisazione delimitativa ex art. 4 del d.l. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986 n. 45), riferibile solo alla ipotesi di contemporanea titolarità di due diversi trattamenti pensionistici, non ravvisabile nella specie. Infatti, all'epoca dell'erogazione delle quote fisse da parte dell'Inps il Costantini non aveva la titolarità di un'altra pensione, che gli era stata poi attribuita illegittimamente, come è confermato dalla stessa citata sentenza della Corte dei Conti n. 830/C/2000, che ha dichiarato irripetibili le relative somme, pur nel presupposto che il pagamento effettuato dal Ministero della difesa fosse senza titolo. In altri termini si è in presenza di un'erogazione di mero fatto, analoga a quella causata da qualsiasi errore della pubblica amministrazione (per esempio un errore di persona), che non determina alcuna situazione di contitolarità a norma dell'art. 19 della legge n. 843/1978.

2. Al fine di verificare i termini del contrasto di giurisprudenza segnalato dalla ordinanza della Sezione lavoro, è opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni di legge coinvolte.

Nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti gestita dall'Inps (AGO), un sistema di adeguamento automatico delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita venne introdotto dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevedente aumenti annuali in una misura percentuale correlata all'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini dell'operatività della scala mobile dei lavoratori dell'industria. Tale disciplina era applicabile sia alle pensioni minime che alle pensioni di importo superiore al minimo, ma le prime nel corso del tempo, sulla base di varie disposizioni, avevano fruito di ulteriori aumenti (cfr.

STU

art. 1 d.l. n. 267/1982, convertito con modificazioni nella legge n. 485/1972 e art. 1 d.l. 30/1974, convertito con modificazioni nella legge n. 114/1974). Il sistema di adeguamento fu quindi riformato dagli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160. Il primo di detti articoli prevede l'aumento annuale delle pensioni minime in misura proporzionale all'aumento di un indice espressivo della misura della retribuzioni minime degli operai dell'industria. Per le pensioni superiori ai trattamenti minimi l'art. 10 introdusse un sistema composito di adeguamento. L'aggancio all'incremento delle retribuzioni minime era previsto dal primo comma ma assicurava un aumento delle pensioni solo per la parte in cui l'incremento percentuale di dette retribuzioni superava, eventualmente, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile, secondo le disposizioni applicative di cui al secondo comma. Per la parte più consistente l'incremento delle pensioni superiori al minimo era invece assicurata dal meccanismo previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 10, consistente nell'aggiunta alla pensione di una "quota aggiuntiva" costituita da "punti" di importo predeterminato dalla stessa legge e uguale per tutte le pensioni a prescindere dall'ammontare delle stesse, in numero pari al numero dei punti di contingenza accertati per lavoratori dell'industria nel periodo di riferimento. In tale maniera venne in sostanza introdotto un sistema di incremento paritario delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita, in analogia a quanto si verificava per le retribuzioni a seguito dell'introduzione del punto unico di contingenza.

Tale disciplina fu estesa dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 943, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, a tutte le pensioni erogate da gestioni previdenziali obbligatorie o integrative dell'AGO o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, fatta eccezione per le pensioni dello Stato ed altre pensioni del settore pubblico (per le quali peraltro gli artt. 1-4 della legge 26 aprile 1976 n. 177 avevano introdotto, in aggiunta all'aggiornamento al costo della vita mediante l'indennità integrativa speciale ai sensi

STU

dell'art. 1 legge 31 luglio 1975 n. 365, un collegamento alla dinamica delle retribuzioni).

Successivamente la legge 21 dicembre 1978 n. 843 (oltre a introdurre, con l'art. 16 ultimo comma, misure transitorie sulla perequazione delle pensioni agli incrementi dei minimi retributivi, e a estendere alle pensioni dello Stato i limiti alla quota di detta perequazione già previsti dall'art. 1, penultimo comma, del d.l. n. 942/1977) con l'art. 19 ha previsto che non si potessero fruire su più di una pensione le componenti funzionali all'aggiornamento della pensione al costo della vita. Poiché però è su tale articolo che vertono le segnalate disomogeneità interpretative, lo si riporta testualmente:

*“A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiunta di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.*

*Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la L. 31 luglio 1975, n. 364 continua a corrisondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'art. 10, L. 3 giugno 1975, n. 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.*

*Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.*

STU

*In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.*

*Ai titolari di più pensioni una delle quali sia integrata al minimo l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo più elevato."*

Gli ultimi due commi sono stati sostituiti dall'art. 14 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, con i seguenti tre:

*"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.*

*Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari."*

3. Passando all'esame della giurisprudenza, deve rilevarsi che si contrappongono le interpretazioni fornite da un lato da Cass. 8 aprile 2000 n. 4465 e 19 febbraio 2007 n. 3778 (aventi lo stesso estensore) e, dall'altro, Cass. 5 aprile 2007 n. 8587, 16 aprile 2007 n. 9056 e 19 aprile 2007 n. 9334 (aventi identità non solo di estensore ma anche di collegio giudicante).

La prima di dette sentenze, con riferimento alla titolarità da parte dello stesso beneficiario di una pensione a carico del fondo di previdenza per gli ex dipendenti dell'Inps e di una pensione privilegiata "tabellare" a carico del Ministero della difesa per infermità contratta durante il servizio di leva, ritenne che l'art. 19 della legge n. 843/1978 non fosse applicabile in caso di concorso di una pensione dell'AGO e di una a carico dello Stato, osservando che dal tenore letterale della norma è agevole rilevare che

STU



il divieto di cumulo è riferito esclusivamente ai titolari di più pensioni “a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” o “a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o comunque integrative dell’assicurazione generale obbligatoria”. Ha escluso d’altra parte che nella specie potesse trovare applicazione l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t.u. relativo alle pensioni dello Stato), che esclude la possibilità per il medesimo soggetto di fruire dell’indennità integrativa speciale su una pluralità di pensioni o assegni, in quanto destinato ad operare solo nell’ambito della gestione delle pensioni statali.

Cass. n. 3778/2007, in un caso di concorso di una pensione a carico del Ministero della difesa e di una a carico del Fondo di previdenza elettrici, quest’ultima con originaria corresponsione di “quota aggiuntiva di scala mobile” (successivamente recuperata con trattenute dall’Inps), nel cassare la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto dell’assicurato di fruire della quota aggiuntiva sulla pensione Inps, ha fatto un riferimento al tenore dei primi quattro commi dell’art. 19 della legge n. 843/1978. Si afferma che dal complesso delle disposizioni richiamate si evince che il concorso di una pensione a carico dell’AGO con una pensione a carico dello Stato è regolato, ai fini del cumulo di indennità integrative speciali previsto dal primo comma, dal secondo comma, mentre il terzo regola, agli stessi fini, il concorso tra pensioni a carico dell’AGO e a carico di gestioni esclusive, sostitutive o esonerative dei lavoratori dipendenti. Il rilievo deciso è quello secondo cui “per l’ipotesi di concorso di pensione a carico dell’AGO con pensione a carico dello Stato il secondo comma prevede, quale unica conseguenza, che <<continua a corrisondersi l’indennità integrativa speciale (...) restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all’art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 364 o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita>>”. Se ne ricava la conferma del principio enunciato da Cass. n. 4465/2000, secondo cui il divieto di cui all’art. 19, primo comma, opera solo nei confronti dei titolari di più pensioni tutte

STL

a carico dell'AGO o delle gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dei lavoratori dipendenti, mentre nel caso di titolari di una pensione a carico di gestione Inps e di un'altra a carico dello Stato, "l'Inps non può negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico, a motivo che il titolare sia beneficiario di altra pensione a carico dello Stato, ostandovi il disposto del secondo comma del menzionato art. 19."

Le tre sentenze n. 8587, 9056 e 9334 del 2007, di analogo tenore e relative a fattispecie fondamentalmente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio (erronea attribuzione di pensione dello Stato a lavoratori dell'Arsenale di Venezia passati alle dipendenze di un ente pubblico), prendono in esame un altro caso in cui la contestazione del diritto dell'Inps alla restituzione delle c.d. quote aggiuntive correlate all'aumento del costo della vita, con riferimento al periodo in cui l'assicurato aveva conseguito anche la pensione dello Stato con la relativa l'indennità integrativa speciale, era stata proposta in cassazione sotto lo specifico profilo che nella specie non sussisteva l'effettiva titolarità di due trattamenti, poiché l'erogazione della pensione statale era stato solo frutto di un errore. Tuttavia fanno innanzitutto riferimento al principio di carattere generale secondo cui a norma dell'art. 19 della legge n. 843/1978 i trattamenti collegati al costo della vita spettano una sola volta e poi osservano in particolare che non valeva ad escludere l'indebito, quanto alla corresponsione delle quote aggiuntive sulla pensione Inps, il fatto che la pensione statale in realtà non era dovuta. Doveva darsi rilievo, infatti, alla previsione di legge secondo cui le quote in questione "sono dovute una sola volta", mentre nella specie il pensionato le aveva percepite su due trattamenti, in forza di un titolo che all'epoca era valido ed efficace, come confermato dal fatto che era stato necessario un ulteriore provvedimento per sospendere l'erogazione. In altri termini, la percezione e la successiva mancata restituzione delle quote fisse percepite sulla pensione statale valevano a configurare automaticamente l'indebito sulla pensione erogata dall'Inps, poiché l'art. 19, secondo comma, della legge n. 843/1978 dispone, in relazione al divieto di cumulo previsto dal primo comma, che se

ad una delle prestazioni trova applicazione la legge 31 luglio 1975 n. 364, ossia se si percepisce una pensione statale, continua a corrispondersi, sulla medesima, l'indennità integrativa speciale, mentre resta non dovuta in ogni caso la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 della legge n.160/1975.

4. Tanto premesso, si osserva che è necessario esaminare innanzitutto la questione interpretativa preliminare, oggetto del contrasto tra i due gruppi di sentenze appena richiamate, relativa alla cumulabilità o meno, in termini generali a norma dell'art. 19 della legge n. 843/1978, delle quote fisse previste dall'art. 10 della legge n. 160/1975 con riferimento alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO) e dell'indennità integrativa speciale erogata unitamente alle pensioni dello Stato, anche se il motivo di ricorso non solleva esplicitamente tale questione di carattere generale e preliminare; difatti, la soluzione della questione particolare proposta non può non basarsi innanzitutto sull'interpretazione complessiva della norma di cui comunque deve farsi applicazione.

5. Al riguardo deve osservarsi che sia il tenore letterale dell'art. 19, compresa la specifica formulazione del secondo comma, sia la complessiva finalità del disposto normativo, avvalorano l'interpretazione secondo cui anche nell'ipotesi specifica di concorso di pensione dell'AGO e di pensione dello Stato la legge esclude che il medesimo soggetto possa fruire su più di una pensione della quota diretta a compensare l'incremento del costo della vita. Deve sottolinearsi anche che il secondo comma dell'art. 19 è chiaro nel prescrivere che, in tale ipotesi, deve essere corrisposta l'indennità integrativa speciale sulla pensione statale e rimane esclusa invece l'erogazione delle quote aggiuntive sulla pensione Inps.

In particolare, il primo comma pone esplicitamente la regola che in caso di titolarità di più pensioni i trattamenti collegati al costo della vita sono dovuti una sola volta, facendo riferimento omnnicomprensivamente sia alle pensioni dell'AGO sia alle pensioni a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza che siano integrative o

STU

alternative rispetto all'AGO, a tale scopo utilizzando i termini tecnici al riguardo di corrente utilizzazione, compreso quello impiegato usualmente per indicare, in contrapposizione all'AGO, le pensioni dello Stato o pensioni analogamente regolate (per le quali si parla di gestioni che comportano l'esclusione, o che sono "esclusive", dell'AGO: cfr., per esempio, l'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724). Lo stesso primo comma, poi, menziona espressamente sia l'accessorio in questione delle pensioni Inps, e cioè la "quota aggiunta" di cui all'art. 10, terzo comma, della legge n. 160/1975, sia l'indennità integrativa speciale dovuta sulle pensioni statali.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dettano le regole per individuare su quale pensione, in caso di godimento di più di una da parte dello stesso soggetto, debba essere corrisposto l'unico spettante trattamento correlato all'aumento del costo della vita. In tale contesto, e comunque in relazione anche al suo univoco tenore letterale, il secondo comma (che inizia con le parole "ai fini del precedente comma") chiaramente specifica che in caso in cui su una delle pensioni sia corrisposta l'indennità integrativa speciale regolata dalla legge n. 364/1975, sia questo il trattamento (l'unico trattamento del tipo in questione) che deve essere corrisposto ("continua a corrispondersi"), con esclusione (evidentemente dall'altra pensione goduta) della quota aggiuntiva ex art. 10 legge n. 160/1975 o di altro trattamento analogo ("collegato con le variazioni del costo della vita").

Riguardo alla "ratio" della normativa è opportuno rilevare che il tipo di intervento normativo attuato dall'art. 19 l. n. 843/1978 in esame – anche al fine di limitare la spesa pubblica: è inserito in una legge finanziaria – trova specifica giustificazione sul piano sistematico negli orientamenti dell'epoca, sia della contrattazione collettiva che della legislazione, che tendevano ad una perequazione anche in valori assoluti dei trattamenti retributivi e pensionistici e avevano recepito in particolare l'idea che fosse opportuno assicurare una parità di trattamento nei confronti del caro-vita, onde l'introduzione, anche nel settore privato, del c.d. punto unico di contingenza e il passaggio, come si è

già visto, dalla rivalutazione delle pensioni superiori al minimo in proporzione al loro ammontare, introdotta dall'art. 19 della legge n. 153/1969, alla loro rivalutazione in misura paritaria mediante le quote aggiuntive (dette anche quote fisse) introdotte dall'art. 10 della legge n. 160/1975. I dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 19 l. n. 843/1978 sono stati ritenuti infondati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349/1985 (cui hanno fatto seguito le ordinanze n. 354 e 854 del 1988), sulla base dell'osservazione che non irrazionalmente era prevista la corresponsione su una sola pensione di quanto attribuito al fine di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'aumento del costo della vita, e del richiamo dell'analoga impostazione della disciplina dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale, spettante ad un solo titolo in caso di cumulo di impieghi. Peraltro la stessa sentenza ha escluso l'illegittimità costituzionale del sistema di incremento delle pensioni basato sui principi di cui alla legge n. 160/1975, che aveva causato un grave appiattimento degli importi delle pensioni, solo in quanto il medesimo, sulla cui adozione avevano esercitato il loro peso "le particolari condizioni economiche di quegli anni e i connessi problemi, anche di carattere sociale", era stato tempestivamente abbandonato e sostituito con altro improntato a un diverso criterio.

6. Devono ora esaminarsi le specifiche censure e questioni proposte dal motivo di ricorso.

Anche su tale punto è condivisibile l'orientamento delle sentenze n. 8547, 9056 e 9334 del 2007.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal fatto che, successivamente al riconoscimento in sede amministrativa della pensione statale e al pagamento delle relative rate, anche arretrate – circostanze che giustificarono sia l'interruzione del pagamento delle quote fisse da parte dell'Inps sia, per la doverosa riqualificazione delle situazione pensionistica pregressa, la richiesta di restituzione di quelle dallo stesso ente già corrisposte per lo stesso periodo –, è intervenuta la caducazione del provvedimento

STU

attributivo della pensione statale, senza tuttavia la restituzione delle rate già corrisposte, essendo anzi avvenuto il riconoscimento in giudizio del diritto del pensionato a trattenere le somme già percepite, per il limite all'azione di ripetizione da parte del soggetto pagatore rappresentato dalla percezione in buona fede della erogazione pensionistica.

In linea di diritto, pur preliminarmente rilevato che la qualificazione proposta dal ricorrente della regola posta dall'art. 19 come norma eccezionale non è corretta, in quanto lo stesso articolo pone proprio la regola di carattere generale relativamente alla materia regolata e non costituisce un'eccezione ad una diversa regola astrattamente applicabile alle stesse fattispecie (senza che al riguardo incida la puntualizzazione interpretativa dell'art. 4, comma 9 bis, del d.l. n. 787/1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/1986, in riferimento ai trattamenti integrativi), e che non avrebbe quindi ragione di operare il divieto al ricorso all'analogia derivabile dall'art. 14 disp. prel. cod. civ., deve tuttavia osservarsi che l'affermazione secondo cui anche nella esposta situazione di fatto è applicabile il divieto di plurime corresponsioni delle componenti pensionistiche correlate all'aumento del costo della vita non si basa su un'applicazione in via di analogia dell'art. 19, ma solamente sulla chiarificazione dell'effettiva portata della relativa disciplina, nell'ambito semmai di una mera interpretazione estensiva.

Ciò che particolarmente rileva è il fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la revoca del decreto attributivo della pensione e la conseguente qualificazione come astrattamente indebito del pagamento dei relativi ratei non fa venire meno immediatamente e ad ogni fine la rilevanza giuridica del titolo delle erogazioni, come è dimostrato dal fatto che proprio su tale titolo sono basate la disciplina e la statuizione giudiziale relative alla irripetibilità, che hanno prodotto una forma di sanatoria della mancanza di una legittima causa dei pagamenti (si pensi per esempio anche alle incidenze tributarie).

STU

In effetti la legge esclude la plurima erogazione dei trattamenti pensionistici collegati al costo della vita e nella parte iniziale dell'art. 19, primo comma, parla di "titolari di più pensioni" perché si tratta della situazione normalmente ricorrente in cui sussiste astrattamente la possibilità di tale plurima erogazione, senza che se ne possa derivare la non riferibilità della norma anche al caso particolare in cui una delle pensioni risulti, dopo il suo riconoscimento, non effettivamente dovuta e tuttavia rimangano confermati, per i limiti posti dalla legge all'azione di ripetizione, i pagamenti già effettuati. Del resto è evidente che sarebbe contrario alla finalità della legge, sia di risparmio che di perequazione, e che introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, ritenere che al beneficio dell'irripetibilità dei pagamenti indebiti si accompagni l'ulteriore vantaggio della mancata valutabilità dei pagamenti stessi sotto il profilo dell'art. 19 l. n. 843/1978.

E' appena il caso di rilevare, infine, che la decisione impugnata non ha comportato alcuna violazione dei giudicati formatisi sulla base delle sentenze della Corte dei Conti, poiché ha provveduto in ordine ad un diverso rapporto e ha valutato l'effettiva incidenza di tali giudicati sulla disciplina del medesimo.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perché infondato e può enunciarsi il seguente principio di diritto, a componimento del contrasto di giurisprudenza precedentemente preso in considerazione: "L'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (c.d. quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, ha escluso, a decorrere dall'1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento

STU

collegato con il costo della vita. Ne consegue che questa regola trova applicazione anche nel caso di titolarità di una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il secondo comma del citato art. 19, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall'Inps. L'esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest'ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l'illegittimità dell'attribuzione della pensione statale e tuttavia sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte in ragione della buona fede dell'interessato".

8. In considerazione della natura previdenziale della controversia, non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, non applicabile *ratione temporis*.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 23 settembre 2008.

Il Consigliere est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria  
23 OTT, 2008  
oggi, .....  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

